

Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2002, n. 17674

Contratto di lavoro a tempo determinato - Apposizione del termine per atto scritto coevo o anteriore all'inizio del rapporto di lavoro – Necessità – Obbligo di inserire la dichiarazione volontà e l'apposizione del termine in un unico documento – Insussistenza.

L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell'art.1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima l'apposizione del termine contenuto in una lettera di assunzione non sottoscritta dal lavoratore, il quale ne aveva solo preso conoscenza a seguito di consegna effettuata per conto del datore di lavoro).